Copia

COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.25 DEL 18/12/2023

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Piergiacomo Giuliano Gualdana - Presidente	Sì
2. Giovanni Garbarini - Consigliere	Sì
3. Gloria Tagliani - Consigliere	Sì
4. Aldo Alpegiani - Consigliere	Sì
5. Maria Edvige Alpegiani - Consigliere	Sì
6. Marina Cercassi - Consigliere	Sì
7. Benedetta Clementelli - Consigliere	Sì
8. Andrea Maruffi - Consigliere	Sì
9. Claudio Moscardini - Consigliere	Sì
10. Daniele Rossi - Consigliere	Sì
11. Paolo Tornari - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Sfondrini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Piergiacomo Giuliano Gualdana** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTO l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

VISTO l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, categoria D10, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

PREMESSO che la legge di Stabilità per l'anno 2014 (n. 147/2013) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 160/2019, art. 1, comma 738, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 739 a 782 della medesima legge che definiscono la nuova imposta IMU in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, del 29/04/2023;

RITENUTO pertanto opportuno per le motivazioni sopra esposte stante l'abolizione della Tasi e le nuove disposizioni in materia di Imposta Municipale Unica rideterminare le relative aliquote

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO opportuno approvare per il 2024 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come da tabella allegata:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	**Esclusi dall'IMU** **6 per mille (detrazione € 200,00)**
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	**10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile**
Aliquota per le aree edificabili	**10,6 per mille**
Immobili merci	**Esenti art. 1 comma 751 L.160/19**
Fabbricati rurali uso strumentale	**0 (azzerata)**
Aliquota per tutti gli altri fabbricati/immobili	**10,6 per mille**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivi del presente provvedimento;

2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria - IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	**Esclusi dall'IMU** **6 per mille (detrazione € 200,00)**
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	**10,6 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile**
Aliquota per le aree edificabili	**10,6 per mille**
Immobili merci	**Esenti art. 1 comma 751 L.160/19**
Fabbricati rurali uso strumentale	**0 (azzerata)**
Aliquota per tutti gli altri fabbricati/immobili	**10,6 per mille**

3) di determinare per l'anno 2024 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con separata votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi e favorevoli;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2024.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brallo di Pregola, lì 18/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Tagliani Tiziana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Brallo di Pregola, lì 18/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Tagliani Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to : Piergiacomo Giuliano Gualdana	F.to : Sfondrini Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 4 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03/01/2024 al 18/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Brallo di Pregola, lì 03/01/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Sfondrini Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 18-dic-2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Brallo di Pregola, lì 18-dic-2023

Il Segretario Comunale
F.to : Sfondrini Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, - 3 GEN. 2024

Il Segretario Comunale
Sfondrini Massimo